



PROCEDURA APERTA, TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL DI ARIA S.P.A., PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI RACCOLTA, SMISTAMENTO, TRASPORTO E DISTRIBUZIONE DELLA CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI SEREGNO.

CIG: B4563D6007

QUESITO N. 2

Spettabile Stazione Appaltante,

si inviano id seguito n. 6 quesiti:

1. Si chiede conferma che le penali verranno applicate ai soli prodotti tracciati.
2. Si chiede di confermare che, nel caso in cui il fornitore abbia maturato penali, le stesse verranno recuperate mediante emissione di nota di debito della SA (fuori campo I.V.A ex art.15 del DPR n.633 del 26/10/72 e succ. mod.) da pagare sul conto indicato o mediante compensazione finanziaria sul primo pagamento utile effettuato dal Cliente
3. Si chiede conferma che, non essendo possibile per nessun operatore garantire performance su un processo produttivo con un livello di qualità del 100% (anche a causa di fisiologiche indisponibilità di tracce sui sistemi informatici conseguenti a malfunzionamenti, guasti tecnologici, criticità emergenti nei processi e nei flussi di trasmissione dati che potrebbero compromettere il processo di erogazione del servizio di rendicontazione degli esiti), l’applicazione delle penali avverrà su base mensile e che è prevista una franchigia del 2%, ossia che la penale verrà applicata solo sui pezzi in ritardo che superano il 2% dei pezzi spediti nel mese.
4. Relativamente a quanto previsto, ovvero la possibilità di effettuare controlli, si chiede conferma che l’eventuale campione di riferimento verrà concordato con il recapitista al fine di garantirne l'affidabilità statistica.
5. Si chiede conferma che sono previsti 10 giorni lavorativi per presentare le proprie controdeduzioni in caso di penali
6. Relativamente alla penale “per altri ritardi nell’esecuzione del servizio rispetto ai tempi previsti dall’art. 12 del presente Capitolato: lo 0,1% per ogni giorno di ritardo, riferito al valore del contratto.” Si chiede di declinare la modalità e le casistiche di applicazione. Si fa presente, ad ogni modo, che l’applicazione di una penale giornaliera di circa 196€ risulta onerosa e sproporzionata rispetto al valore del servizio offerto. A titolo esemplificativo, nel caso di ritardo nella consegna di pochi invii raccomandati, avremmo una penale giornaliera di quasi 10 volte il valore del servizio offerto. Si chiede quindi di indirizzare l’applicazione della stessa in modo che non sia a danno dell’esecutore.

Si ringrazia. Cordiali saluti.

RISPOSTA

In esecuzione dell'art. 126 del D. Lgs. 36/2023, l'art. 24 del Capitolato speciale d'appalto prevede, previa contestazione, che in caso di riscontrata irregolarità nell'esecuzione del servizio o di violazione delle disposizioni dello stesso capitolato, non imputabili a cause di forza maggiore debitamente comprovate e riconosciute valide dell'Amministrazione, le seguenti penali:

".....omissis..:

1. per ogni giorno di ritardo nell'avvio del servizio, lo 0,1% del valore del contratto;
2. per altri ritardi nell'esecuzione del servizio rispetto ai tempi previsti dall'art. 12 del presente Capitolato: lo 0,1% per ogni giorno di ritardo, riferito al valore del contratto.
3. per altre difformità rispetto alle modalità di svolgimento del servizio previste all'art. 12 del presente Capitolato da un minimo di € 300,00 ad un massimo di € 3.000,00 per ogni infrazione, oltre alla decurtazione del servizio non effettuato, fatti salvi i maggiori danni che dovessero derivare al Comune."

Prevede altresì:

"Qualora l'importo delle penali superi il 10% del valore complessivo del contratto, ovvero, gli inadempimenti, l'irregolarità e/o il ritardo siano di particolare gravità, la Stazione Appaltante potrà avvalersi della facoltà di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii

La gravità degli inadempimenti è correlata sia alle conseguenze da essi derivanti sia al grado di importanza dell'adempimento.

In ogni caso l'appaltatore sarà ritenuto responsabile dei danni causati alla Stazione Appaltante per il ritardo o l'imperfetta esecuzione del servizio.

Nel caso di applicazione delle penali, l'ammontare sarà trattenuto in sede di liquidazione mensile delle fatture. L'Amministrazione Comunale ha facoltà di valersi della cauzione definitiva per l'applicazione delle penali.

L'applicazione delle penali non esclude qualsiasi altra azione legale che l'Amministrazione appaltante intenda eventualmente intraprendere a propria tutela.

L'amministrazione comunale non compenserà le prestazioni non eseguite ovvero non regolarmente eseguite, fatto salvo il diritto al risarcimento dei maggiori danni in ognuna delle ipotesi sopra previste."

Si precisa comunque, in evasione ai n. 6 quesiti da voi posti, quanto segue:

1. Le penali verranno applicate prevalentemente ai prodotti tracciabili ma nel caso fosse riscontrata un'evidente irregolarità nel recapito anche di prodotti non tracciati (esempio la posta ordinaria) non imputabile a cause di forza maggiore, l'Amministrazione potrebbe comunque applicare le penali. Come definito all'art.24 del Capitolato Speciale d'Appalto "[...] *La gravità degli inadempimenti è correlata sia alle conseguenze da essi derivanti sia al grado di importanza dell'adempimento [...].*
2. L'ammontare delle penali sarà trattenuto in sede di liquidazione mensile delle fatture.
3. Il Capitolato Speciale d'Appalto non prevede alcuna franchigia bensì riconosce che *"In caso di riscontrata irregolarità nell'esecuzione del servizio [...] non imputabili a cause di forza maggiore debitamente comprovate e riconosciute valide dell'Amministrazione [...]"*.
4. I controlli saranno effettuati come previsto all'art. 23 del Capitolato Speciale d'Appalto.
5. I termini per l'inoltro delle proprie controdeduzioni in caso di applicazione delle penali saranno indicati nella comunicazione che questa Amministrazione invierà tempestivamente all'aggiudicatario a seguito del verificarsi di inesattezze e/o incongruenze rilevate dai controlli sulla regolare esecuzione del servizio e sulla correttezza della rendicontazione da parte del contraente.
6. Si conferma quanto stabilito all'art 24 punto 2) del Capitolato Speciale d'Appalto *"per altri ritardi nell'esecuzione del servizio rispetto ai tempi previsti dall'art. 12 del presente Capitolato: lo 0,1% per ogni giorno di ritardo, riferito al valore del contratto"*.